Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 — Roma — Lunedì, 31 dicembre — **Numero 307**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32 : semestre L. 19 : trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 43: » » 24
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 | per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 | spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di numeri del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 13 ottobre 1915, n. 1510).

Domani, 1° gennaio 1918, ricorrendo una delle feste determinate dal R. decreto 4 agosto 1913, n. 1027, non si pubblicherà la "Gazzetta Ufficiale".

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 2039 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convalidati i decreti Luogotenenziali coi quali furono autorizzate le prelevazioni descritte nell'annessa tabella dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritte al capitolo n. 141 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1915-916.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Tabella dei decreti Luogotenenziali di approvazione delle prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, eseguite sullo scorcio dell'esercizio finanziario 1915-916.

Data dei decreti Luogotenenziali	Capitoli del bilancio ai quali vennero inscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	Num.	Denominazione	
		Ministero del tesoro.	
26 giugno 1916	57	Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione, ecc.	2,000 —
Id.	58	Spese per l'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri	2,550 —
Id.	58-*bis*	Ministri senza portafoglio - Stipendi	2,000 —
Id.	58-IV	Spese d'ufficio	1,200 —
Id.	58-V	Spese casuali	400 —
Id.	58-VI	Assegni, indennità di missione, ecc.	800 —
		Ministero dell'istruzione pubblica.	
23 giugno 1916	270-XI	Spese di riparazioni al fabbricato sede degli Istituti di anatomia normale e patologica e di medicina legale della R. Università di Torino	16,300 —
		Ministero delle poste e dei telegrafi.	
22 giugno 1916	75	Spese per illuminazione e riscaldamento, ecc.	20,000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: NITTI.

Il numero 2040 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

Sono convalidati i decreti Luogotenenziali coi quali furono autorizzate le prelevazioni descritte nell'annessa tabella, dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 141 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1915-916.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Tabella dei decreti Luogotenenziali di approvazione delle prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, eseguite nel periodo di vacanze parlamentari dal 17 aprile al 5 giugno 1916.

Data dei decreti Luogotenenziali	Capitoli del bilancio ai quali vennero inscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	Num.	Denominazione	
		Ministero del tesoro.	
30 aprile 1916	67-*ter*	Compensi per lavori straordinari presso la Corte dei conti, determinati dalla liquidazione delle pensioni privilegiate di guerra	8,000 —
		Ministero delle finanze.	
18 maggio 1916	97	Spese d'ufficio, di rappresentanza e di materiale, indennità di missione, ecc. (Canali Cavour)	5,500 —
1 giugno 1916	274 *ter*-A	Spese per la Conferenza internazionale economica di Parigi	20,000 —
		Ministero dell'interno.	
18 maggio 1916	39	Fitto di locali per gli Archivi di Stato	1,197 61
21 id. »	189 VII	Indennizzi a cittadini svizzeri danneggiati dalle dimostrazioni popolari in Milano del maggio 1915	9,574 79
		Ministero dei lavori pubblici.	
30 aprile 1916	165	Anticipazione di spese per provvedimenti d'ufficio, ecc.	60,000 —
		Ministero delle poste e dei telegrafi.	
30 aprile 1916	31	Spese postali	1,200 —
Id.	128-IX	Indennizzo convenuto col conte Tolomei per infortunio cagionato da agente in servizio, in seguito a sentenza 4 marzo 1915 del tribunale di Pistoia	3,000 —
		Ministero di agricoltura, industria e commercio.	
18 maggio 1916	188 *bis*	Incoraggiamenti e premi per la prestazione delle donne nel lavoro agrario	40,000 —
			148,472 40

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: NITTI.

Il numero 2041 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convalidati i decreti Luogotenenziali coi quali furono autorizzate le prelevazioni descritte nell'annessa tabella, dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 141 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1915-916.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Tabella dei decreti Luogotenenziali di approvazione delle prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, eseguite nel periodo di vacanze parlamentari dal 20 dicembre 1915 al 29 febbraio 1916.

Data dei decreti Luogotenenziali	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	Num.	Denominazione	
		Ministero del tesoro.	
23 dicembre 1915	210 *ter*	Retribuzioni al personale avventizio presso la Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato	4,000 —
		Ministero delle finanze.	
23 dicembre 1915	271	Stipendio agli impiegati fuori ruolo	3,500 —
		Ministero dell'istruzione pubblica.	
23 dicembre 1915	197	Istituti e Corpi scientifici e letterari - Personale - Assegni e paghe al personale straordinario	2,500 —
		Ministero degli affari esteri.	
23 dicembre 1915	59-*bis*	Stipendio agli impiegati fuori ruolo	13,146 —
		Ministero delle colonie.	
2 gennaio 1916	39-*bis*	Retribuzioni al personale subalterno avventizio assunto presso il Ministero	3,600 —
		Ministero dell'interno.	
9 gennaio 1916	39	Fitto di locali per gli archivi di Stato	1,178 18
		Ministero della marina.	
32 dicembre 1915	59	Sovvenzione per i servizi dell'arcipelago toscano, ecc.	16,000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: NITTI.

Il numero 2042 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convalidati i decreti Luogotenenziali coi quali furono autorizzate le prelevazioni, descritte nell'annessa tabella, dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 144 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1916-917.

Ordiniamo che la presente, munita dal sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Tabella dei decreti Luogotenenziali di approvazione delle prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, eseguite durante il periodo di ferie parlamentari dal 3 luglio al 4 dicembre 1916.

Data dei decreti Luogotenenziali	Capitoli del bilancio ai quali vennero inscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	Num.	Denominazione	
		Ministero del tesoro.	
1° ottobre 1916	74-*bis*	Compensi al personale della Corte dei conti incaricato della revisione delle contabilità del Ministero della guerra anteriori all'esercizio 1915-916	24,000 —
9 luglio 1916	99	Retribuzione e compensi agli impiegati e al personale di basso servizio, ecc.	5,000 —
6 agosto 1916	99-VII	Compensi al personale di ruolo ed avventizio delle delegazioni del tesoro per lavori straordinari determinati dai provvedimenti di cui alla legge 4 giugno 1911, n. 487	60,000 —
Id.	99-VIII	Compensi al personale di ragioneria delle intendenze di finanza per lavori straordinari determinati da deficienza numerica del personale medesimo	50,000 —
Id.	214-V	Retribuzioni al personale avventizio in servizio presso le delegazioni del tesoro	40,000 —

Data dei decreti Luogotenenziali	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	Num.	Denominazione	
6 agosto 1916	214-VI	Retribuzioni al personale avventizio in servizio presso le ragionerie delle intendenze di finanza	30,000 —
Id.	214-VII	Retribuzioni al personale avventizio presso la Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato	5,500 —
		Ministero delle finanze.	
	27	Compensi al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, ecc.	2,000 —
	28	Compensi al personale di ruolo dell'Amministrazione provinciale, ecc.	1,000 —
Id.	293-bis	Acquisto di materiale fisso e mobile, fitto di locali, mercedi, indennità e diverse per i servizi di approvvigionamento di deposito e di vendita di generi di privativa nelle località occupate oltre confine	50,000 —
Id.	164-bis	Compensi al personale di ruolo ed avventizio del Ministero delle finanze e degli uffici dipendenti per lavori straordinari inerenti al funzionamento del Comitato consultivo per l'applicazione delle disposizioni relative ai divieti di esportazione, importazione e transito istituito con R. decreto 24 novembre 1914, n. 1303	50,000 —
Id.	293 ter	Indennità ai componenti il Comitato consultivo per l'applicazione delle disposizioni relative ai divieti di esportazione, importazione e transito istituito con R. decreto 24 novembre 1914, n. 1303, ed altre spese per il funzionamento del detto Comitato e dell'annessovi ufficio	20,000 —
		Ministero di grazia e giustizia.	
9 luglio 1916	15-bis	Compensi per lavori inerenti alla revisione delle spese di giustizia	12,000 —
		Ministero degli affari esteri.	
24 agosto 1916	4	Ministero - Spese d'ufficio	5,000 —
Id.	48	Sussidi vari - Spese d'ospedale e funebri	26,500 —
		Ministero delle colonie.	
6 agosto 1916	39-bis	Retribuzioni al personale avventizio assunto presso il Ministero	3,000 —
		Ministero dell'istruzione pubblica.	
24 agosto 1916	199	Spese del Comitato nazionale per la storia del risorgimento italiano, ecc.	30,000 —
9 luglio 1916	249-bis	Retribuzione al personale avventizio temporaneamente assunto per i servizi del Ministero	45,000 —
1 ottobre 1916	254 ter	Spese per indennità, diarie e diverse relative alle Commissioni esaminatrici delle scuole reggimentali che funzionarono negli anni scolastici 1913-914 e 1914-1915	1,500 —
24 agosto e 19 ottobre 1916	274-IV	Mensualità sullo stipendio di L. 5000 annue, dovute al maestro Fernando Liuzzi, professore titolare del Regio conservatorio di musica in Parma, per il periodo dal 1° dicembre 1913 al 30 giugno 1916	12,916 46
		Ministero dell'interno.	
19 ottobre 1916	39	Fitto di locali per gli archivi di Stato	1,197 61
6 agosto 1916	186-bis	Indennizzi a cittadini svizzeri danneggiati dalle dimostrazioni popolari in Milano del maggio 1915	60,000 —
23 nov. 1916	204-bis	Contributo nella spesa d'acquisto delle carte costituenti l'archivio Farini.	5,000 —
		Ministero dei lavori pubblici.	
20 agosto 1916	265-bis	Spese per bisogni ed opere urgenti nelle località danneggiate dal terremoto dell'agosto 1916	100,000 —
		Ministero dell'industria, commercio e lavoro.	
19 ottobre 1916	58-bis	Compensi per lavori e servizi straordinari inerenti al funzionamento del Comitato per il commercio dei sudditi nemici (Decreti Luogotenenziali 8 agosto 1916, nn. 960 e 961)	6,500 —
Id.	104-bis	Spese varie occorrenti al funzionamento del Comitato per il commercio dei sudditi nemici (Decreti Luogotenenziali 8 agosto 1916, nn. 960 e 961)	1,000 —
1 ottobre 1916	93-ter	Somma da corrispondersi al signor Vittorio Koch, impiegato nell'Amministrazione centrale, a titolo di transazione, per risarcimento di danni, onorari e spese	11,500 —
23 nov. 1916	104 ter	Missioni commerciali all'estero per intensificare i rapporti di scambio con l'Italia	25,000 —
5 nov. 1916	106-bis	Contributo nella spesa di lavori di restauri al fabbricato demaniale già della zecca in Milano, nel quale ha sede il magazzino compartimentale dell'economato generale	8,270 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: NITTI.

Il numero 2043 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Motu-proprio emanato da Papa Pio VII in data 3 agosto 1822 per la gestione del lago Trasimeno è abrogato.

Restano però ferme le riserve erariali di pesca e di caccia sul lago stesso, e le riserve di porti e luoghi di pesca, che risultino a favore di privati, o da atti di concessione, o da possesso trentennale soggetto a ricognizione nei modi e nel termine da fissare nel regolamento.

Restano fermi egualmente gli usi riconosciuti a favore delle popolazioni del lago.

Art. 2.

Nessuno potrà pescare nel lago e nelle sue adiacenze o, comunque, potrà partecipare ad operazioni riguardanti la pesca, per conto proprio, o per conto altrui, senza munirsi di licenza personale, valevole ad anno solare, previa una corresponsione annuale, che la Amministrazione dovrà fissare in una misura non minore di lire trenta e non maggiore di lire quaranta.

Per le persone di età inferiore ai diciannove anni, o maggiore degli anni sessanta, la corresponsione sarà ridotta di un terzo.

Senza pregiudizio della tassa imposta dalle norme comuni per le licenze di caccia, col regolamento da emanarsi per la esecuzione della presente legge dovrà essere stabilita anche una corresponsione speciale per il permesso di caccia sul lago ed entro il raggio di trenta metri dalle rive verso terra.

Art. 3.

I rapporti stabiliti col motu-proprio fra il demanio ed i concessionari di porti per l'esercizio della cosiddetta pesca-nave sono sciolti.

Nessuna ragione di indennizzo verso l'erario potrà competere in conseguenza della cessazione di tale sistema a coloro che risultino concessionari di porti. Essi, però, saranno liberi di esercitare per loro conto la pesca negli spazi acquei costituenti i porti di loro pertinenza, previa la corresponsione annua di L. 4 all'erario per ciascun porto pescato con la nave, sotto pena di decadenza dalla concessione in caso di mancato esercizio, ovvero, in caso di mancato pagamento, per un periodo di anni tre consecutivi.

La decadenza è pronunciata con decreto del prefetto.

Art. 4.

Alle guardie permanenti ed ausiliari, incaricate della vigilanza sul lago, sarà applicabile la disposizione dell'art. 13 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, sulla pesca. I processi verbali da esse compilati, in caso di contravvenzioni, faranno fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 5.

Il Demanio è autorizzato a cedere, verso la corresponsione di un annuo canone, l'esercizio dei diritti di pesca, insieme con tutti i proventi, derivanti dall'azienda del lago, eccetto i canoni per le concessioni dei porti o pontili di approdo e quelli dello affitto delle case ed osterie, ad un Consorzio, da costituire tra i Comuni circumlacuali, il Consorzio già esistente per la bonifica delle gronde del lago, i pescatori esercenti con regolare licenza ed i concessionari di porti o di altri posti di pesca inscritti nel registro della Amministrazione demaniale.

Se il Consorzio non sarà costituito entro il termine che sarà all'uopo fissato dal Ministero delle finanze, dovrà essere promossa la costituzione coattiva, udite le osservazioni degli interessati.

Lo statuto, da approvarsi con decreto Reale, provvederà all'ordinamento della rappresentanza consorziale in maniera che la metà almeno dei componenti tale rappresentanza sia scelta tra i pescatori ed i concessionari di pesche; e stabilirà le norme pel funzionamento del Consorzio e per la vigilanza governativa sull'azienda.

Il canone da corrispondersi al Demanio, sarà ragguagliato al terzo degli utili netti annuali.

Il Consorzio erogherà i proventi netti di sua spettanza in opere di miglioramento e sviluppo dell'attività dell'azienda, osservando i metodi che saranno tracciati dal Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, d'accordo col Ministero delle finanze, previo avviso degli uffici competenti in materia di piscicoltura.

Art. 6.

Il Governo del Re determinerà il giorno in cui entrerà in vigore la presente legge, e provvederà alle norme che occorrono per la esecuzione della legge stessa.

Art. 7.

L'attuale corpo del personale di vigilanza del lago Trasimeno sarà sciolto.

Il capo guardia verrà nominato applicato di 2ª classe nella carriera d'ordine del personale delle Intendenze di finanza.

Le otto guardie, purchè riconosciute fisicamente idonee, saranno nominate custodi, rispettivamente di 3ª o di 2ª classe, secondo che siano di 2ª o di 1ª classe, nel ruolo organico del personale di custodia dei canali d'irrigazione e forza motrice appartenenti al patrimonio dello Stato.

Nel ruolo organico della carriera d'ordine del personale delle Intendenze di finanza, approvato con la legge del 30 giugno 1908, n. 304, ed in quello del personale di custodia dei canali suddetti, approvato con R. decreto 29 novembre 1906, saranno quindi aumentati nel primo, un posto di applicato di 2ª classe a L. 2000, e nel secondo, cinque posti di custodi di 2ª classe a L. 1050 e tre di 3ª classe a L. 900.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

MEDA — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 2044 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 22 aprile 1915, n. 525, col quale vennero apportate variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1914-915.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI — DARI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 2045 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

Il termine indicato dalla legge 28 ottobre 1917, n. 1751, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1917-918, è prorogato sino a che gli stati medesimi non siano approvati per legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1860 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduto il Nostro decreto 2 gennaio 1917, n. 3, col quale veniva autorizzata la emissione di un quarto prestito nazionale consolidato 5 0[0;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro del tesoro, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per fronteggiare le spese di guerra è autorizzata la emissione, a mezzo di pubblica sottoscrizione, di un quinto prestito nazionale, mediante inscrizione nel gran Libro del debito pubblico di rendita consolidata fruttante l'interesse annuo di L. 5 per cento, esente da ogni imposta presente e futura, e non soggetta a conversione a tutto l'anno 1931.

Tale rendita avrà tutte le caratteristiche garanzie e prerogative di quella di cui fu autorizzata la creazione col Nostro decreto 2 gennaio 1917, n. 3.

Art. 2.

Con decreto Luogotenenziale sarà fissato il prezzo di emissione, saranno determinati i termini e le modalità per le sottoscrizioni e per la liquidazione del beneficio accordato ai possessori di titoli del prestito consolidato creato col R. decreto 2 gennaio 1917, n. 3 e sarà provveduto a tutto quanto occorra per la esecuzione del presente decreto.

Art. 3.

I titoli emessi in virtù del presente decreto godranno degli stessi diritti e benefici che venissero accordati in occasione di nuovi prestiti di Stato che si emettessero durante la guerra a condizioni più favorevoli per i sottoscrittori di quelle fissate da questo decreto.

Art. 4.

Sono esenti dalle tasse di bollo e di registro gli atti relativi alle sottoscrizioni del presente prestito, come le ricevute dei versamenti, i certificati provvisori e i titoli definitivi e le girate per cessioni.

Art. 5.

Il ministro del tesoro darà comunicazione di questo decreto al Parlamento al quale farà a suo tempo una relazione sui risultati delle operazioni eseguite per effetto del decreto stesso.

Art. 6.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dal Comando supremo, addì 6 dicembre 1917.

VITTORIO EMANUELE.

ORLANDO — NITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 2048 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduto il R. decreto 6 dicembre 1917, n. 1860, che autorizza la emissione di un quinto prestito nazionale mediante inscrizione nel Gran Libro del debito pubblico di rendita consolidata fruttante l'annuo interesse di lire 5 per cento, esente da ogni imposta presente e futura e non soggetta a conversione a tutto l'anno 1931;

Veduto l'art. 2 del R. decreto suddetto che manda ad altro decreto da stabilire le norme per la sua esecuzione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi ministri delle finanze e di grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal giorno 15 gennaio 1918 a tutto il giorno 3 del mese di febbraio 1918 è aperta presso gli Istituti di emissione e gli altri uffici che saranno indicati nel programma, la pubblica sottoscrizione al prestito nazionale in rendita consolidata 5 0|0 autorizzato con R. decreto 6 dicembre 1917, n. 1860.

Le sottoscrizioni possono farsi per 100 lire di capitale nominale e per qualunque somma multipla di 100, e non sono soggette a riduzione.

Art. 2.

Gli Istituti di emissione hanno facoltà di ricevere versamenti in conto sottoscrizioni al nuovo prestito al saggio di 5 1|2 0|0 da regolarsi il primo giorno in cui saranno iniziate ufficialmente le sottoscrizioni.

Le somme incassate dovranno essere riversate al tesoro sotto deduzione degli interessi corrisposti dal giorno del versamento al giorno dell'apertura delle sottoscrizioni.

Art. 3.

La sottoscrizione è aperta al prezzo di L. 86,50 ogni cento lire di capitale nominale, oltre gli interessi maturati dal 1° gennaio 1918 fino al giorno del versamento in ragione del 5 0|0 del valore nominale dei titoli sottoscritti.

Art. 4.

Nelle colonie italiane le sottoscrizioni saranno ricevute presso le filiali degli Istituti di emissione e nella Somalia italiana presso la Regia tesoreria.

Nella Tripolitania e nella Cirenaica la sottoscrizione sarà aperta come per l'interno del Regno fino a tutto il 3 febbraio 1918; nell'Eritrea e nella Somalia a tutto il 15 aprile 1918.

Art. 5.

Gli italiani all'estero possono partecipare al prestito acquistando i titoli, al prezzo di emissione, presso gli Istituti e le Ditte che saranno indicati:

a) se residenti in Europa o in paesi del bacino mediterraneo sino a tutto il giorno 3 febbraio 1918;

b) se residenti in altri paesi dell'estero sino a tutto il 15 aprile 1918.

I titoli saranno consegnati agli acquirenti all'atto del versamento del prezzo di emissione e degli interessi 5 0|0 maturati dal 1° gennaio 1918 sino al giorno del versamento stesso.

Il ministro del tesoro ha facoltà di prendere gli opportuni provvedimenti per la vendita dei titoli all'estero.

Art. 6.

I sottoscrittori per somme superiori a lire cento hanno facoltà di pagare la somma sottoscritta a rate con versamento:

in ragione di 35 per cento all'atto della sottoscrizione;

di 30 per cento al 30 aprile 1918;

e il resto al 3 luglio 1918.

I sottoscrittori hanno facoltà di anticipare i versamenti in tutto o in parte, in qualunque momento, purchè a rate complete; e in tal caso avranno diritto alla corrispondente riduzione degli interessi dovuti.

Art. 7.

Per le sottoscrizioni a rate, in caso di ritardo di versamento oltre le prescritte scadenze, i sottoscrittori saranno soggetti all'interesse di mora nella ragione di 6 per cento.

Quando i versamenti fossero ritardati oltre un mese dalla scadenza dell'ultima rata, i titoli saranno realizzati al meglio, a conto e rischio dei ritardatari.

Art. 8.

In versamento delle somme sottoscritte saranno accettate, come contante, le cedole dei debiti di Stato consolidati e redimibili con scadenza al 1° aprile e al 1° luglio 1918.

Saranno pure accettate in versamento le obbligazioni dei debiti pubblici redimibili estratte per rimborso.

Art. 9.

All'atto della sottoscrizione potranno essere accettati in versamento titoli pubblici emessi in paesi esteri.

Il ministro del tesoro stabilirà i titoli da accettare, le valutazioni di essi e tutte le altre condizioni relative alla accettazione di tali titoli.

Art. 10.

All'atto della sottoscrizione saranno accettati in versamento alle condizioni di cui all'articolo seguente:

a) i buoni ordinari di qualsiasi specie che trovinsi in circolazione;

b) i buoni del tesoro quinquennali 4 0[0 che scadono negli anni 1918, 1919 e 1920;

c) i buoni del tesoro triennali e quinquennali 5 0[0 creati col decreto Reale 5 maggio 1916, n. 505.

Art. 11.

I buoni del tesoro, di che al precedente articolo, saranno ammessi in versamento alle seguenti condizioni:

a) i buoni ordinari alla pari con lo sconto nella ragione annua di lire 3,75 per quelli che andranno a scadere entro il 31 marzo 1918; lire 4,50 per quelli che andranno a scadere dal 1° aprile al 30 giugno 1918; lire 4,75 per quelli che andranno a scadere dal 1° luglio 1918 in avanti;

e in ragione del tempo a decorrere per arrivare alla scadenza.

La valutazione corrispondente ad ogni cento lire di capitale nominale dei buoni verrà fatta mediante l'applicazione di aliquote fisse, calcolate decade per decade, tenute presenti, come medie, le date 5, 15 e 25 di ciascun mese.

I buoni scadenti nel giorno del versamento, o scaduti anteriormente, saranno conteggiati per il loro valore integrale;

b) buoni quinquennali 4 per cento scadenti negli anni 1918-919 e 1920, muniti di tutte le cedole non ancora scadute, con le seguenti valutazioni, comprendenti capitale e interessi, per ogni cento lire di capitale nominale:

Buoni con scadenza al 1° aprile 1918 L. 103 —
» » » 1° ottobre 1918 » 102 —
» » » 1° aprile 1919 » 101 30
» » » 1° ottobre 1919 » 100 30
» » » 1° ottobre 1920 » 98 50

c) buoni pluriennali 5 per cento:

Buoni triennali, muniti della cedola al 1° aprile 1918 e delle successive, con le seguenti valutazioni, comprendenti capitale e interessi per ogni cento lire di capitale nominale del buono:

Buoni con scadenza al 1° aprile 1919 L. 102 50
» » » 1° ottobre 1919 » 102 —
» » » 1° aprile 1920 » 101 70
» » » 1° ottobre 1920 non muniti della cedola al 1° aprile 1918, ma delle successive L. 98,30.

Buoni quinquennali 5 per cento, muniti della cedola al 1° oprile 1918 e delle successive a L. 100,10, comprendente capitale e interessi, per ogni cento lire di valore nominale.

I buoni quinquennali 5 0[0 con scadenza al 1° ottobre 1922, non muniti della cedola al 1° aprile 1918, ma delle successive, saranno invece valutati a L. 97,60 per ogni cento lire di valore nominale.

Art. 12.

In sostituzione dei buoni ordinari nominativi, dei quali il titolare non abbia la libera disponibilità, e dei buoni triennali e quinquennali nominativi, che venissero presentati in sottoscrizione al prestito, saranno emessi titoli nominativi, i quali riprodurranno i vincoli e le annotazioni originarie.

Art. 13.

Ai sottoscrittori che verseranno l'intero ammontare della somma sottoscritta in contante o in cedole dei debiti di Stato, ammesse in versamento ai sensi dell'art. 8, saranno immediatamente consegnati i titoli definitivi al portatore.

Ai sottoscrittori di un capitale nominale superiore a lire cento, i quali preferissero il pagamento in rate e ne versino l'importo in contanti o in cedole dei debiti di Stato come sopra indicati, saranno rilasciati certificati provvisori nominativi, cedibili per girata, da convertirsi nei titoli definitivi appena sarà saldato l'intero importo della sottoscrizione.

A coloro che in pagamento delle somme sottoscritte verseranno buoni del tesoro al portatore o al nome, o titoli di Stato redimibili estratti per il rimborso, saranno rilasciate ricevute provvisorie da commutarsi in titoli definitivi dopo eseguite le necessarie verifiche. Se la somma risultante dalla valutazione dei buoni del tesoro o di altri titoli dati in pagamento supera l'importo del prezzo corrispondente al capitale sottoscritto, la differenza non sarà restituita, e il sottoscrittore dovrà versare in contanti la somma occorrente a raggiungere l'importo di un altro titolo del prestito.

Art. 14.

Non è richiesta l'autorizzazione maritale per le operazioni relative al presente prestito, fatte direttamente da donne maritate presso gl'Istituti di emissione.

Art. 15.

I portatori del prestito consolidato 5 per cento creato con R. decreto 2 gennaio 1917, n. 3, che a mente dell'art. 10 del decreto stesso hanno diritto a conseguire

le più favorevoli condizioni accordate in occasione di nuovi prestiti di Stato durante la guerra, hanno facoltà di chiedere che sia ad essi compensata la somma di L. 3,50 per ogni cento lire di capitale nominale che risulta dalla differenza fra il prezzo di emissione del prestito anzidetto e di quello autorizzato col R. decreto 6 dicembre 1917, n. 1860.

Tale compenso sarà corrisposto in contanti se i titoli presentati non eccedano complessivamente L. 300 di capitale nominale; se i titoli presentati corrispondono ad un capitale nominale superiore a L. 300, il compenso verrà rappresentato da titoli del nuovo prestito, valutati al prezzo di emissione sino a capienza, salvo al presentatore l'obbligo di versare in contanti il saldo occorrente per raggiungere l'importo di un'altro titolo del prestito.

Art. 16.

I portatori che intendono approfittare del diritto di che all'articolo precedente, dovranno depositare a partire dal giorno successivo alla chiusura della sottoscrizione e non più tardi del 15 maggio 1918, i titoli al portatore o nominativi alle filiali degli Istituti di emissione nel Regno e nelle Colonie e alla R. tesoreria della Somalia, e all'estero nel termine e secondo le modalità che verranno stabilite del ministro del tesoro.

Sui titoli depositati sarà apposto un timbro speciale che accerti l'avvenuto esercizio di tale diritto.

I titoli stessi, che rappresentino un capitale nominale sino a lire 300 saranno restituiti unitamente al pagamento del compenso corrispondente. Quelli per somma complessiva superiore al capitale nominale di lire 300, saranno trattenuti per le relative operazioni, e verranno poscia restituiti insieme al nuovo o ai nuovi titoli sottoscritti, contro versamento a saldo della somma occorrente.

Art. 17.

Il presidente del Consiglio ed il ministro del tesoro sono autorizzati a fare quanto occorra per conseguire il migliore collocamento del prestito; e così sono autorizzati a valersi della cooperazione di un Consorzio finanziario bancario al quale, oltre gli Istituti di emissione, potranno partecipare le Casse di risparmio ordinarie, gli Istituti di credito ordinario, le Banche popolari e cooperative di ogni specie, le Società e le Ditte bancarie italiane.

Il Consorzio presieduto dal direttore generale della Banca d'Italia potrà giovarsi dell'ausilio della Cassa dei depositi e prestiti, della Cassa nazionale di previdenza e dell'Istituto nazionale delle assicurazioni con le agenzie generali da esso dipendenti, e potrà servirsi anche dell'opera degli esattori delle imposte e degli uffici postali, nei modi e nei limiti che saranno fissati d'accordo col ministro delle finanze e col ministro delle poste e dei telegrafi.

Art. 18.

Le esenzioni dalle tasse di bollo e di registro, a favore degli atti relativi alla emissione del prestito, recate dall'art. 12 del R. decreto 2 gennaio 1917, sono applicabili anche agli atti, ai conti e alla corrispondenza del Consorzio di che all'articolo precedente.

Art. 19.

Alle affissioni di manifesti destinati a diffondere al pubblico la notizia del prestito e delle condizioni di esso si applicano le disposizioni vigenti a favore delle affissioni degli atti delle pubbliche autorità e dei manifesti elettorali.

Le affissioni suddette saranno esenti dal pagamento di qualsivoglia tassa o diritto.

Art. 20.

La Cassa dei depositi e prestiti, sopra domanda dei titolari di depositi cauzionali o di garanzia, fatti per qualsiasi causa in dipendenza di leggi e regolamenti, è autorizzata ad accettare titoli al portatore del nuovo prestito in sostituzione dei buoni del tesoro quinquennali 4 per cento, con scadenza negli anni 1918, 1919 e 1920 e di buoni triennali a quinquennali 5 per cento per la durata della sottoscrizione; e sino al 30 aprile 1918 in sostituzione dei titoli del prestito autorizzato con R. decreto 2 gennaio 1917, n. 3.

A tale effetto i titoli del nuovo prestito saranno valutati al prezzo di emissione diminuito del decimo se trattasi di cauzioni fornite da impiegati o contabili dello Stato.

Parimenti le sezioni di tesoreria provinciale e quelle coloniali, la tesoreria centrale e la tesoreria di Mogadiscio, sopra domanda dei titolari di depositi provvisori, sono autorizzate ad accettare, per la durata della sottoscrizione, titoli al portatore del nuovo prestito in sostituzione di buoni quinquennali suaccennati, e sino al 30 aprile 1918 i titoli stessi in sostituzione dei titoli creati col R. decreto 2 gennaio 1917, n. 3.

Art. 21.

I titoli emessi in virtù del R. decreto 6 dicembre 1917, n. 1860, godranno degli stessi diritti e benefici che fossero accordati in occasione di nuovi prestiti di Stato che si emettessero, durante la guerra, a condizioni più favorevoli per i sottoscrittori di quelle fissate da questo decreto.

Art. 22.

Con decreto del ministro del tesoro saranno approvati i modelli e le caratteristiche dei titoli del prestito e saranno inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per la fabbricazione, la emissione, il collocamento e spese accessorie dei titoli creati in virtù del R. decreto 6 dicembre 1917, n. 1860.

Art. 23.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — MEDA — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 2017 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671 sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 4 aprile 1912, n. 305, costitutiva dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970, portante provvedimenti per le assicurazioni gratuite a favore dei combattenti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro del tesoro, di concerto con i ministri segretari di Stato dell'industria, commercio e lavoro, della guerra, della marina, per l'assistenza militare e per le pensioni di guerra, delle colonie, delle finanze e delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Avranno diritto ad essere assicurati con le polizze di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970, tutti i sottufficiali, caporali e soldati appartenenti ad unità o reparti che partecipano alle azioni di guerra o che compiono servizi direttamente inerenti alle azioni stesse e che, per le loro mansioni, sieno esposti alle offese di armi belliche. Tale diritto essi militari acquisteranno sin dal momento in cui avrà avuto attuazione l'ordine di partecipare ad azioni di guerra o di compiere servizi direttamente inerenti alle azioni stesse.

Art. 2.

Resteranno sospesi gli effetti della polizza di cui all'art. 1, lettera *b*) del decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970, nei casi:

a) di denunzia di diserzione del militare assicurato da parte del comandante del Corpo o di riparti;

b) di prigionia di guerra del militare stesso.

Cessato lo stato di guerra ed eseguito l'accertamento delle cause determinanti la prigionia, e qualora risulti che la prigionia sia avvenuta per le cause di forza maggiore e quindi indipendenti dalla volontà del militare assicurato, la polizza riprenderà senz'altro i suoi effetti.

Art. 3.

La polizza di assicurazione sarà di pieno diritto annullata nel caso in cui il militare assicurato verrà condannato da un tribunale di guerra alla pena della reclusione militare o ad altra pena più grave. Gli avvocati militari dovranno trasmettere un estratto della sentenza di condanna all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Art. 4.

Una speciale Commissione, nominata dal capo di stato maggiore dell'esercito, e della quale farà parte un delegato dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, deciderà con deliberazione definitiva e non suscettibile di appello o altro qualsiasi gravame, delle controversie e dei reclami relativi alle assicurazioni di cui al decreto 10 dicembre 1917, n. 1970.

Art. 5.

È concessa la franchigia postale e telegrafica per tutte le comunicazioni e per tutte le operazioni da farsi dall'Istituto nazionale per la creazione dei contratti di assicurazione di cui al citato decreto 10 dicembre sino alla liquidazione di essi. Parimenti saranno esenti da ogni imposta e tassa o qualsiasi altro onere, tutti gli atti, i documenti richiesti ed i pagamenti eseguiti in dipendenza delle suindicate polizze di assicurazione.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° gennaio 1918.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — CIUFFELLI — ALFIERI — DEL BONO — BISSOLATI — COLOSIMO — MEDA — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 2008 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 28 ottobre 1917, n. 1751;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la grazia e giustizia ed i culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nei bilanci degli archivi notarili per l'esercizio finanziario 1917-918 sono introdotte le variazioni di cui alla tabella unita al presente decreto, firmata d'ordine Nostro dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

TABELLA di variazioni ai bilanci degli archivi notarili distrettuali e sussidiari del Regno per l'esercizio finanziario 1917-918.

ARCHIVIO notarile	SPESE di amministrazione Lire	SPESE diverse Lire	AVANZO o disavanzo Lire
Acqui	+ 8,488 50	+ 2,183 50	+ 200 —
Alba	+ 8,984 90	+ 2,150 60	+ 800 —
Alessandria	+ 11,822 90	+ 2,587 10	+ 1,590 —
Ancona	+ 10,378 —	+ 1,702 —	— 260 —
Aosta	+ 6,458 —	+ 1,827 50	— 240 —
Aquila	+ 9,791 54	+ 1,710 91	— 400 —
Arezzo	+ 7,643 —	+ 2,155 —	+ 3,200 —
Ariano di Puglia	+ 6,853 —	+ 1,900 —	— 280 —
Ascoli Piceno	+ 4,668 —	+ 901 50	+ 20 —
Asti	+ 12,492 60	+ 2,546 60	+ 2,800 —
Avellino	+ 11,493 —	+ 2,738 —	+ 1,500 —
Avezzano	+ 4,088 —	+ 1,290 —	— 165 —
Bari	+ 25,633 —	+ 6, 30 —	+ 1,900 —
Bassano	+ 4,?58 —	+ 980 —	+ 622 50
Belluno	+ 7,328 —	+ 1,360 —	— 127 —
Benevento	+ 13,568 —	+ 2,674 —	— 400 —
Bergamo	+ 15,303 —	+ 3,169 —	+ 3,500 —
Biella	+ 9,903 —	+ 2,357 —	+ 1,220 —
Bobbio	+ 2,858 —	+ 770 —	— 180 —
Bologna	+ 25,885 10	+ 7,200 —	— 276 10
Borgotaro	+ 3,173 —	+ 605 —	— 2?0 —
Breno	+ 2,326 89	+ 680 —	+ 800 61
Brescia	+ 17,6 7 44	+ 2,930 —	+ 809 56
Cagliari	+ 10,550 —	+ 2,630 —	+ 6,292 —
Caltagirone	+ 7,678 —	+ 1,964 —	+ 1,400 —
Caltanissetta	+ 20,531 44	+ 4,775 —	+ 937 56
Camerino	+ 2,853 —	+ 670 —	— 150 —
Campobasso	+ 8,513 —	+ 1,965 —	+ 229 —
Casale Monferrato	+ 12,118 —	+ 2,220 —	— 850 —
Cassino	+ 17,093 —	+ 6,430 —	— 469 —
Castelnuovo Garfagnana	+ 2,748 —	+ 1,120 —	— 180 —
Castrovillari	+ 7,033 —	+ 1,690 —	— 310 —
Catania	+ 34,323 80	+ 9,950 —	+ 7,591 76
Catanzaro	+ 11,672 10	+ 3,390 —	+ 2,681 90
Chiavari	+ 8,170 —	+ 1,660 —	— 213 —
Chieti	+ 7,733 —	+ 1,470 —	— 275 —
Como	+ 16,073 —	+ 3,000 —	+ 5,319 —
Cosenza	+ 14,876 50	+ 2,220 —	+ 882 42
Cremona	+ 13,770 15	+ 2,150 —	+ 1,794 85
Cuneo	+ 11,018 —	+ 2,975 —	+ 1,157 —
Fermo	+ 3,918 —	+ 1,280 —	+ 1,595 —
Ferrara	+ 12,088 —	+ 2,300 —	— 336 —
Finalborgo	+ 3,343 —	+ 1,220 —	+ 424 —
Firenze	+ 33,196 01	+ 9,850 —	+ 44,647 99
Forlì	+ 11,830 10	+ 3,200 —	+ 1,716 90
Frosinone	+ 5,588 —	+ 1,800 —	+ 1,898 —
Genova	+ 42,078 —	+ 12,000 —	+ 12,638 —
Gerace	+ 5,503 —	+ 2,220 —	+ 1,003 —
Girgenti	+ 14,152 64	+ 4,000 —	+ 2,709 3
Grosseto	+ 4,583 —	+ 1,400 —	+ 1,185 —
Isernia	+ 8,023 —	+ 2,300 —	+ 842 —
Ivrea	+ 11,258 —	+ 2,600 —	+ 2,117 —
Lagonegro	+ 4,398 —	+ 1,600 —	+ 702 —
Lanciano	+ 11,168 —	+ 3,000 —	+ 3,379 —
Larino	+ 6,400 —	+ 2,150 —	+ 2,117 —
Lecce	+ 19,480 —	+ 8,580 —	+ 10,508 —
Livorno	+ 9,630 —	+ 1,555 —	— 400 —
Lodi	+ 5,727 98	+ 960 —	— 190 —

ARCHIVIO notarile	SPESE di amministrazione Lire	SPESE diverse Lire	AVANZO o disavanzo Lire
Lucca	+ 15,747 —	+ 6,850 —	+ 2,747 —
Lucera	+ 15,038 —	+ 5,100 —	+ 15,799 —
Macerata	+ 7,943 —	+ 1,735 —	+ 495 —
Mantova	+ 15,760 39	+ 4,700 —	+ 4,673 61
Massa	+ 5,263 —	+ 1,395 —	— 48 20
Matera	+ 5,278 —	+ 1,750 —	— 33 —
Melfi	+ 5,508 —	+ 1,730 —	+ 11,003 —
Messina	+ 17,218 —	+ 8,350 —	+ 11,585 —
Milano	+ 34,098 —	+ 11,350 —	+ 56,513 92
Mistretta	+ 3,648 —	+ 925 —	— 175 —
Modena	+ 14,383 —	+ 4,150 —	+ 2,461 50
Modica	+ 12,846 —	+ 2,970 —	+ 5,093 50
Mondovi	+ 8,918 —	+ 2,560 —	+ 2,235 —
Monteleone	+ 5,908 —	+ 1,625 —	+ 472 —
Napoli	+ 58,317 61	+ 14,500 —	+ 20,497 51
Nicastro	+ 4,603 —	+ 1,270 —	+ 1,764 —
Nicosia	+ 7,803 —	+ 1,800 —	— 366 —
Novara	+ 11,378 —	+ 2,495 —	+ 1,321 —
Novi Ligure	+ 6,234 —	+ 1,680 —	— 278 —
Nuoro	+ 2,508 —	+ 765 —	— 195 —
Oneglia	+ 3,893 —	+ 1,420 —	+ 1,084 —
Oristano	+ 5,858 —	+ 1,455 —	+ 673 —
Padova	+ 17,178 83	+ 4,920 —	+ 505 17
Palermo	+ 39,216 —	+ 13,150 —	+ 9,446 94
Pallanza	+ 8,563 —	+ 1,905 —	— 308 —
Palmi	+ 6,698 —	+ 2,090 —	+ 191 50
Parma	+ 14,848 —	+ 2,650 —	+ 46 50
Patti	+ 7,233 —	+ 2,300 —	— 278 50
Pavia	+ 14,993 —	+ 1,050 —	+ 835 —
Pavullo	+ 1,993 —	+ 705 —	— 170 —
Perugia	+ 12,363 —	+ 2,800 —	+ 4,457 —
Pesaro	+ 4,118 —	+ 1,060 —	+ 580 —
Piacenza	+ 11,995 —	+ 2,090 —	— 924 75
Pinerolo	+ 7,313 —	+ 1,925 —	+ 226 —
Pisa	+ 10,343 —	+ 2,330 —	+ 1,422 —
Potenza	+ 6,527 —	+ 2,155 —	+ 450 —
Ravenna	+ 9,228 —	+ 1,640 —	+ 581 —
Reggio Calabria	+ 8,163 —	+ 2,820 —	+ 2,590 —
Reggio Emilia	+ 12,653 —	+ 3,550 —	+ 3,297 —
Rieti	+ 3,298 —	+ 1,155 —	+ 67 —
Roma	+ 53,128 —	+ 12,400 —	+ 17,234 —
Rossano	+ 3,083 —	+ 970 —	— 175 —
Rovigo	+ 3,843 —	+ 1,980 —	+ 342 —
Sala Consilina	+ 3,558 —	+ 1,980 —	+ 899 —
Salerno	+ 19,976 88	+ 6,160 —	— 128 88
Salò	+ 2,198 —	+ 825 —	+ 911 —
Saluzzo	+ 7,823 —	+ 1,800 —	+ 57 —
San Remo	+ 7,783 —	+ 1,840 —	— 177 —
Santa Maria Capua Vetere	+ 17,724 —	+ 7,570 —	+ 199 —
Sant'Angelo Lombardi	+ 7,528 —	+ 2,240 —	— 310 —
Sarzana	+ 9,328 —	+ 2,170 —	+ 1,786 —
Sassari	+ 7,908 —	+ 2,290 —	+ 3,898 —
Savona	+ 5,733 —	+ 1,910 —	+ 857 50
Sciacca	+ 6,868 —	+ 1,780 —	— 210 —
Siena	+ 9,454 —	+ 2,920 —	— 286 12
Siracusa	+ 14,006 24	+ 3,160 —	+ 3,830 76
Sulmona	+ 4,998 —	+ 1,285 —	+ 542 —
Sondrio	+ 7,503 —	+ 1,420 —	— 360 —
Spoleto	+ 6,758 —	+ 1,990 —	+ 949 50
Susa	+ 4,598 —	+ 1,045 —	+ 538 —
Taranto	+ 8,901 —	+ 2,195 —	+ 4,052 —
Teramo	+ 10,483 —	+ 2,790 —	+ 2,954 —
Termini Imerese	+ 10,944 —	+ 2,840 —	+ 498 —
Torino	+ 44,263 —	+ 11,900 —	+ 20,557 —
Tortona	+ 5,513 —	+ 1,500 —	— 173 —
Trani	+ 16,805 99	+ 4,235 —	+ 1,908 22
Trapani	+ 19,565 —	+ 5,370 —	—
Treviso	+ 12,402 —	+ 3,800 —	+ 3,384 —
Udine	+ 16,825 —	+ 4,770 —	+ 1,261 96
Urbino	+ 3,433 —	+ 930 —	+ 651 —
Vallo di Lucania	+ 4,228 —	+ 1,210 —	— 158 —
Venezia	+ 18,586 —	+ 5,270 —	— 2,290 —
Vercelli	+ 8,160 —	+ 2,020 —	+ 101 —
Verona	+ 16,863 08	+ 3,440 —	— 833 08
Vicenza	+ 12,284 —	+ 3,005 —	+ 12 92
Vigevano	+ 7,853 —	+ 1,330 —	— 900 —
Viterbo	+ 7,128 —	+ 1,545 —	+ 141 —
Voghera	+ 7,178 —	+ 1,360 —	— 580 —
Totale	+ 1,544,227 91	+ 412,076 71	+ 310,034 79

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro di grazia e giustizia: SACCHI.
Il ministro del tesoro: NITTI.

Il numero 1978 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Per la decisione delle questioni, in cui la competenza del Governo civile viene in rapporto con quella dei Comandi supremi dell'esercito e della marina, è istituito un Comitato di guerra.

Esso è composto del presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dei ministri degli esteri, del tesoro, della guerra, della marina, delle armi e munizioni e di un altro ministro che sarà indicato dal presidente del Consiglio. Ne fanno parte, con voto consultivo, i capi di stato maggiore dell'esercito e della marina.

Art. 2.

Il Comitato di guerra potrà prendere, altresì, tutti i provvedimenti di carattere esecutivo e pei quali non occorrano deliberazioni del Consiglio dei ministri, in materia di urgente e grave importanza nell'interesse della guerra. Dovranno bensì, in tal caso, essere chiamati a farne parte i ministri la cui competenza concorra nel provvedimento di cui si tratta e potranno non parteciparvi i capi di stato maggiore in quanto la questione non li riguardi.

Art. 3.

In nessuno dei casi considerati dagli articoli precedenti, si intende comunque diminuita la competenza del Consiglio dei ministri.

Delle avvenute riunioni del Comitato di guerra e delle decisioni in esso prese sarà data notizia dal presidente del Consiglio nella prima successiva riunione del Consiglio stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 2016 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'inquilino, che abbia adempiuto agli obblighi del contratto, scaduta la locazione, ha diritto a prorogarla, a meno che il locatore non voglia egli stesso abitare la casa o non concorrano altre speciali gravi circostanze, le quali giustifichino il suo diniego a consentire la proroga.

La proroga della locazione, cui l'inquilino ha diritto, può estendersi per la durata della guerra e sino a due mesi dopo la conclusione della pace. Però il locatore ha facoltà di chiedere a sua volta che l'inquilino si obblighi a tenere la casa per un periodo di tempo rispondente alla consuetudine, in modo che la nuova scadenza della locazione coincida con l'epoca dell'anno, in cui sogliono rinnovarsi gli affitti.

Art. 2.

La proroga della locazione stabilita nell'articolo precedente ha luogo di diritto.

L'inquilino, che non creda di giovarsene ed il locatore, che creda di avere ragione per opporsi ad essa, devono, nel termine stabilito per la riconduzione dalla consuetudine o, in difetto di tale consuetudine, almeno un mese prima della scadenza del contratto, avvertirne con lettera raccomandata rispettivamente il locatore e l'inquilino. Uguale avviso deve il locatore dare all'inquilino quando creda di giovarsi della disposizione sancita nella seconda parte del capoverso dell'articolo precedente.

Nei cinque giorni successivi, l'inquilino, con lettera raccomandata, può rendere noto al locatore che non accetta la sua opposizione alla proroga della locazione.

In tal caso, il locatore che intenda di insistere in essa, può adire la Commissione arbitrale istituita dall'art. 3 del Nostro decreto 8 marzo 1917, n. 403, cui è demandato di giudicare applicando criteri di equità ed in qualità di arbitri amichevoli compositori anche su queste vertenze.

Art. 3.

Le norme stabilite negli articoli precedenti si applicano anche ai contratti di locazione, nei quali, all'en-

trata in vigore del presente decreto, già era avvenuta la scadenza o già era stata comunque da una delle parti notificata all'altra la risoluzione o rispetto ai quali fossero decorsi i termini stabiliti nell'art. 2, purchè l'inquilino si trovi ancora nella casa ed il locatore non sia in grado di dimostrare con contratto avente data certa anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, che già aveva affittata ad altri la casa medesima.

Per tali locazioni, l'avviso di cui al 1° capoverso dell'art. 2 deve essere dato entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Per addivenire alla proroga od alla rinnovazione giusta gli articoli precedenti, il locatore non può elevare la misura della pigione stabilita col contratto scaduto, a meno che l'aumento non sia giustificato da notevoli lavori eseguiti od in corso di esecuzione nella casa locata o da altre speciali gravi circostanze.

Non riuscendo il locatore ad accordarsi con l'inquilino per la determinazione del canone di affitto, può adire la Commissione arbitrale menzionata nell'art. 2, perchè, con i criteri ed i poteri in detto articolo stabiliti, determini l'equa misura della pigione dovuta, tenendo soprattutto conto, in relazione al valore locativo dell'immobile, del canone precedentemente corrisposto e degli oneri che fanno carico al locatore.

Questo articolo non si applica alle rinnovazioni di locazioni già definitivamente concluse con contratto avente data certa anteriore all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Nelle nuove locazioni, i locatori non possono richiedere una pigione superiore a quella corrisposta finora, salvo che concorrano le circostanze mentovate nella prima parte dell'articolo precedente.

Art. 6.

L'inquilino che, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, si obblighi a pagare una pigione superiore a quella che era stata corrisposta finora, può rivolgersi alla Commissione arbitrale per la determinazione, a mente del capoverso dell'articolo che precede, dell'equa misura della pigione da lui dovuta.

Art. 7.

Ad eccezione di quelle concernenti i termini consacrati nei due primi capoversi dell'art. 2, le disposizioni stabilite negli articoli precedenti si applicano anche ai subaffitti ed agli affitti degli appartamenti e camere mobiliate, subordinatamente però alle esigenze del contratto esistente tra il locatore ed il suo diretto conduttore. Per siffatte locazioni, il locatore che creda di avere ragioni per non consentire la proroga, deve avvertirne con lettera raccomandata almeno dieci giorni prima della scadenza del contratto il conduttore, che può notificargli la sua non accettazione nei cinque giorni successivi.

L'inquilino che, dopo il 30 settembre 1917, abbia preso in affitto un alloggio mobiliato, se la pigione cui si è obbligato sia superiore a quella che era stata corrisposta fino alla detta data e, nel caso in cui l'alloggio preso non era stato precedentemente fittato con mobilio, se creda eccessiva la misura della pigione convenuta, può rivolgersi alla Commissione arbitrale per la determinazione dell'equa misura della pigione a norma dell'art. 6.

Art. 8.

La facoltà menzionata nel capoverso dell'articolo che precede compete anche a chi, dopo il 30 settembre 1917, abbia locato una casa non mobiliata, la quale per la prima volta sia stata data in affitto.

Art. 9.

Al fine di rendere non impugnabile la misura della pigione, nei casi previsti dall'art. 6, dal capoverso dell'art. 7 e dall'art. 8, il locatore, prima della definitiva stipulazione del contratto per quanto attiene alla pigione, può rivolgersi alla Commissione arbitrale perchè esamini se sia equa la misura che ne ha concordata col conduttore.

Art. 10.

Le disposizioni del presente decreto riguardano esclusivamente le case di abitazione.

Però esse non si applicano alle locazioni, che superano le L. 1800 annue nei Comuni che non hanno più di 100 mila abitanti, le L. 2400 in quelli che non ne hanno più di 200 mila e le L. 4000 negli altri.

Le disposizioni medesime si applicano anche alle locazioni relative alle case rurali o abitate da famiglie di agricoltori, che non siano comprese nelle aziende agrarie. Per tali locazioni, la proroga cui ha diritto l'inquilino giusta l'art. 1, può estendersi fino a tutto l'anno agrario consecutivo a quello della pubblicazione della pace.

Art. 11.

Salvo quanto è disposto nel capoverso dell'art. 7 e nell'art. 8, la misura della pigione, che le Commissioni arbitrali hanno facoltà di determinare, non può essere inferiore a quella corrisposta fino all'entrata in vigore del presente decreto.

Qualora le Commissioni arbitrali abbiano bisogno del parere di tecnici per la risoluzione delle vertenze menzionate negli articoli precedenti, potranno giovarsi dell'opera di ingegneri del genio civile, a norma dell'art. 4 prima parte del Nostro decreto 2 novembre 1917, n. 1783.

A questi giudizi arbitrali si applica inoltre il disposto del capoverso dell'art. 7 dello stesso Nostro decreto.

Art. 12.

Per i militari, oltre le disposizioni che precedono,

resta salvo quanto venne sancito col Nostro decreto 26 dicembre 1916, n. 1769.

Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore il primo gennaio 1918.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — SACCHI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

N. 2033. Decreto Luogotenenziale 6 dicembre 1917, col quale, sulla proposta del ministro delle armi e munizioni, è dichiarata opera di pubblica utilità l'impianto e la sistemazione da parte della Società italiana prodotti esplodenti degli stabilimenti in Vado Ligure (Genova), località Valgelata, destinati alla produzione degli esplosivi da guerra.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 2 dicembre 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Bosa (Cagliari).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Bosa, per dar tempo alla gestione straordinaria di condurre a termine la sistemazione finanziaria del Comune, e non essendo d'altra parte possibile procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione, a causa dell'assenza di un gran numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 26 luglio 1917 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Bosa, in provincia di Cagliari;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Bosa è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 20 dicembre 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Casaloldo (Mantova).*

ALTEZZA

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di V. A. R. l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Casaloldo per dar tempo alla gestione straordinaria di condurre a termine il riordinamento dei pubblici servizi, e non essendo d'altra parte possibile procedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione, a causa dell'assenza di un gran numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 20 settembre 1917, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Casaloldo, in provincia di Mantova;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Casaloldo è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 20 dicembre 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Grotte (Girgenti).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto col quale i poteri del R. commissario presso la Amministrazione comunale disciolta di Grotte sono prorogati a tempo indeterminato, a norma del decreto Luogotenenziale 16 settembre 1917, n. 1550.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per

gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Vista la legge comunale e provinciale ed i Nostri decreti 27 maggio 1915, n. 744, e 16 settembre 1917, n. 1560;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono prorogati senza prefissione di termini i poteri del R. commissario presso l'Amministrazione comunale disciolta di Grotte, in provincia di Girgenti.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 20 dicembre 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Massa Marittima (Grosseto).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto col quale i poteri del R. commissario presso la disciolta Amministrazione comunale di Massa Marittima sono prorogati a tempo indeterminato, a norma del decreto Luogotenenziale 16 settembre 1917, n. 1560.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Vista la legge comunale e provinciale ed i Nostri decreti 27 maggio 1915, n. 744 e 16 settembre 1917, n. 1560;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono prorogati senza prefissione di termini i poteri del R. Commissario presso l'Amministrazione comunale disciolta di Massa Marittima.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 20 dicembre 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Masullas (Cagliari).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto, col quale i poteri del R. commissario presso la disciolta Amministrazione comunale di Masullas, sono prorogati a tempo indeterminato, a norma del decreto Luogotenenziale 16 settembre 1917, n. 1560.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Vista la legge comunale e provinciale ed i Nostri decreti 27 maggio 1915, n. 744, e 16 settembre 1917, n. 1560;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono prorogati senza prefissione di termini i poteri del R. commissario presso l'Amministrazione comunale disciolta di Masullas, in provincia di Cagliari.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 20 dicembre 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Sassuolo (Modena).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Sassuolo, per dare tempo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione finanziaria del Comune e non consentendo, d'altra parte, l'assenza di un gran numero di elettori di procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 16 settembre 1917, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Sassuolo, in provincia di Modena;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Sassuolo è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

***Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno**, presidente del Consiglio dei ministri, **a S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, in udienza del 20 dicembre 1917, sul decreto che proroga i poteri del** R. commissario straordinario di Treviglio (Bergamo).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale lo unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Treviglio, per dar modo alla gestione straordinaria di riorganizzare la civica azienda e di sistemare gli uffici municipali ed i pubblici servizi, e non consentendo, d'altra parte, l'assenza di un gran numero di elettori, richiamati alle armi, di procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto in data 16 settembre, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Treviglio, in provincia di Bergamo;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Treviglio è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1917

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il R. decreto 5 maggio 1916, n. 505 col quale è data facoltà al ministro del tesoro di emettere buoni del tesoro con scadenza di 3 e 5 anni all'interesse annuo del 5 0|0;

Veduto il decreto Ministeriale 20 settembre 1917 che autorizza l'emissione dei buoni suddetti per il periodo dal 1° ottobre 1917 al 31 marzo 1918;

Determina:

L'emissione dei buoni del tesoro triennali e quinquennali 5 0|0 è sospesa dal giorno 2 gennaio 1918 sino a nuova disposizione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 20 dicembre 1917.

Il ministro: NITTI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il decreto Luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 568;

Veduto il decreto Ministeriale 1° novembre 1917, col quale furono stabiliti gli attuali saggi d'interesse da corrispondere sui buoni ordinari del tesoro;

DETERMINA:

A decorrere dal giorno 2 gennaio 1918 fino a nuova disposizione, l'interesse dei buoni ordinari del tesoro sarà corrisposto anticipatamente nelle seguenti misure:

Per i buoni con scadenza da tre a cinque mesi nella misura di lire tre e settantacinque per cento in ragione annua;

Per i buoni con scadenza da sei a otto mesi nella misura di lire quattro e cinquanta per cento in ragione annua;

Per i buoni con scadenza da nove a dodici mesi nella misura di lire quattro e settantacinque per cento in ragione annua.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 30 dicembre 1917.

Il ministro: NITTI.

MINISTERO DELLE COLONIE

AVVISO

Si prevengono le Amministrazioni dei giornali e delle riviste, le agenzie d'informazioni, ecc. che nessuna associazione è ritenuta obbligatoria pel Ministero delle colonie se non è dal medesimo richiesta direttamente, o per mezzo di librai.

Di tutte le pubblicazioni periodiche, pertanto, le quali, non richieste, si invieranno al detto Ministero, non potrà essere domandato e conseguito il pagamento del prezzo d'associazione, e il Ministero non si tiene vincolato a respingerle.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 27 giugno 1917:

Vedove.

Benvenuti Venusta di Bellavista Emilio, soldato, L. 630 — Albertini Giuseppina di Rovari Erminio, id., L. 680 — Basoccoli Adelinda di Roviglioni Lazzaro, id., L. 680 — Colella Antonietta di Fratiano Angelo, id., L. 630 — Ruicci Rosa di Radicofani Antonio, id., L. 630 — Netti Grazia di Accetturi Nicola, id., L. 630 — Fazio Antonina di Maiorana Cristofaro, id., L. 630 — Arfeli Maria di D'Angelo Vincenzo, id., L. 630 — Dalè Faustina di Arrigo Paolo, id., L. 630 — Zappa Delfina di Porro Giulio, id., L. 630 — Cerri Alfonsa di Valueri Anacleto, id., L. 830 — Zumpano Luigina di Aquila Francesco, id., L. 680 — Lonardi Vittoria di Bragantini Giuseppe, id., L. 680.

Peruzzotti Giuseppa di Galli Mauro, soldato, L. 680 — Armò Antonia di Minniti Annunziata, id., L. 630 — Figus Gesuina di Cubeddu Giovanni, id., L. 680 — Raposo Maria di Peracchia Giacomo, id., L. 630 — Palladin Domenica di Cais Pietro, id., L. 680 — Rocchetta Maria di Galloni Francesco, id., L. 630 — Raucci Filomena di Pisaniello Giuseppe, id., L. 630 — Rignanese Camilla di Santoro Michele, id., L. 630 — Rosin Carlotta di Dal Bello Enrico, id., L. 630 — Rocco Luciantonia di Guma Emanuele, id., L. 630 — Pierotti Pasqua di Pigoni Giuseppe, id., L. 630.

Crema Santina di Roberto Benvenuto, soldato, L. 630 — Cantono Erminia di Appendini Matteo, id., L. 630 — Perricone Caterina di Bananno Salvatore, id., L. 630 — Puglia Rosa di Sanfelici Angelo, id., L. 680 — Arcadi Rosaria di Badolato Domenico, id., L. 630 — Grosso Giovanna di D'Andrea Nicola, id., L. 630 — Fiorito Rosa di Fucciolo Gennaro, id., L. 630 — Nardella Carolina di Rendina Pietro, id., L. 680 — Rossin Elvira di Rossin Basilio, id., L. 680 — Rossi Adele di Pizzocolo Stefano, id., L. 630 — Chiodo Giovanna di Merlo Carlo, id., L. 630 — Capitani Gina di Giansante Sabatino, caporale, L. 840 — Lazzaroni Letizia di Galletti Silvio, id., L. 840 — Ruggerini Ines di Bertelli Enrico, soldato, L. 630 — Aqui Emma di Bendoni Giuseppe, id., L. 630 — Dispinzieri Antonina di Santamaria Rosario, id., L. 630.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 23).

1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Numero di posizione	Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
610791	3,50 %	247186	35 —	Potenza *Francesca* fu *Nicolamaria* moglie di Pergola Paolo, dom. in Napoli	Potenza *Maria-Francesca* fu *Nicola Maria* ecc. come contro
»	»	255077	105 —	Potenza *Francesca* fu Nicola, *nubile*, dom. a Napoli	Potenza *Maria-Francesca* fu *Nicola-Maria*, *moglie* di *Pergola Paolo*, dom. a Napoli
615806	»	723463	150 50	Minoletti *Eugenia* fu Vittore, minore, sotto la patria potestà della madre Rossi Maria fu Carlo, ved. di Minoletti Vittore, dom. ad Intra (Novara) - libera	Minoletti *Ermenegilda* fu Vittore, minore, ecc., come contro
»	»	723464	49 —	Intestata come la precedente, (con usufrutto vitalizio a Rossi Maria fu Carlo, ved. di Minoletti Vittore)	Intestata come la precedente
614237	5 %	20337	2500 —	Cusumano Giuseppe fu *Francesco*, dom. a New York	Cusumano Giuseppe fu *Vincenzo*, dom. a New York
615827	»	24851	10 —	Theodoli Leone fu *Teodolo*, interdetto, sotto la tutela del fratello Guglielmo Theodoli, dom. a Roma	Theodoli Leone fu *Alfonso*, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 22 dicembre 1917.

Il direttore generale: GARBAZZI.

(Elenco n. 22).

3ª Pubblicazione per rettifiche d'intestazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Numero di posizione	Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare del rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
610346	3.50 %	633202	1820 —	Castagnola Santo-Remo fu *Gerolamo*, dom. a Capreno, frazione del comune di Canepa (Genova)	Castagnola Santo-Remo fu *Gerolamo-Luigi chiamato Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Castagnola Maria Assunta ved. di Castagnola Gerolamo-Luigi*, dom. come contro
614812	»	286077	35 —	*Castaldi* Gaetano di Pietro, dom. in Gropello Cairoli (Pavia) - Vincolata	*Castoldi* Gaetano di Pietro ecc. come contro

A termini dell'art 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 dicembre 1917

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Direzione generale del credito

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio, accertato il giorno 29 dicembre 1917. da valere per il giorno 31 dicembre 1917:

Franchi	146.33	Dollari	8.38 1/2
Lire sterline	39.88 1/2	Pesos carta	—
Franchi Svizzeri	190.45 1/2	Lire oro	—

Rettificazioni alle indicazioni del corso della rendita del 28 corrente:

Titoli garantiti dallo Stato.

Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto 464 25

Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 % 444 —

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduto il R. decreto 23 luglio 1896, n. 412, sulla Scuola di archeologia presso la R. Università di Roma e sulle relative borse di studio;

Decreta:

È aperto il concorso a una borsa di studio nella Scuola di archeologia presso la R. Università di Roma durante il triennio accademico 1917-918, 1918-919, 1919-920 con l'assegno di L. 1800 per ciascuno dei primi due anni e di L. 3500 per il terzo anno, pagabili a rate mensili posticipate.

Il concorso è per esame.

Sono ammessi al concorso coloro che hanno conseguito la laurea in lettere in una R. Università o nel R. Istituto di studi superiori di Firenze o nella R. Accademia scientifico-letteraria di Milano.

I concorrenti dovranno far pervenire la loro domanda di ammissione al concorso coi relativi documenti a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione superiore) non più tardi del 31 gennaio 1918.

La domanda dev'essere scritta in carta bollata da L. 2, portare la indicazione precisa del domicilio del concorrente ed essere corredata del diploma originale o di un regolare certificato della laurea in lettere e del certificato di cittadinanza italiana, legalizzato a norma dell'art. 150 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602.

Gli ammessi al concorso dovranno sostenere prove orali e scritte in una delle discipline archeologiche (antichità ed epigrafia romana, antichità ed epigrafia greca, archeologia dell'arte) a loro scelta, e dimostrare, con documenti e con esami, di conoscere le due lingue francese e tedesca.

A ciascuno degli ammessi al concorso sarà fatto noto il giorno degli esami, i quali verranno dati presso la R. Università di Roma.

Roma, 26 dicembre 1917.

Per il ministro: ROTH.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *29 dicembre 1917* — (Bollettino di guerra n. 949).

Lungo tutta la fronte consueti tiri di molestia. Reciproca attività di pattuglie in Val Lagarina e in Vallarsa. Tentativi di irruzione su Costa Lunga e Monte Melago (altopiano di Asiago) vennero respinti con la cattura di alcuni nemici. Sulla Vecchia Piave in azione di pattuglie venne fatto qualche prigioniero.

Ieri sera alle 21,30 aviatori nemici, seguendo l'impulso della innata barbarie, ridestatasi intera per la sconfitta subita il giorno 26 nel cielo di Treviso, hanno bombardato gli abitati di Treviso, Montebelluna, Castelfranco e Padova, tutte città indifese. Nel centro di Padova, dove più densa è la popolazione e più ricchi e numerosi sono i monumenti, caddero otto bombe, uccidendo tredici persone e ferendone sessanta. Tra le vittime, in massima parte donne e bambini, soltanto sei sono militari. Nessun monumento venne danneggiato. Nelle altre città non si ebbero nè vittime nè danni.

Diaz.

Comando supremo, *30 dicembre 1917* — (Bollettino di guerra n. 950).

Lungo tutta la fronte sole azioni di artiglieria, particolarmente intense nel settore di Monte Tomba.

A Pieve di Soligo aviatori inglesi abbatterono un pallone frenato avversario.

Ieri sera velivoli nemici hanno rinnovato l'incursione su Padova, lanciando sulla città oltre venti bombe esplosive ed incendiarie. Si debbono deplorare tre uccisi, tra i quali un bambino e tre feriti, tra i quali una donna. Numerosi danni, taluni anche rilevanti, vennero prodotti ai monumenti e alle case private: i fabbricati di due ospedali furono danneggiati; nella chiesa di San Valentino si sviluppò un incendio e la bella chiesa del Carmine è in parte bruciata.

Diaz.

Settori esteri.

L'attività dei tedeschi si va accentuando da qualche giorno su tutti i punti del settore occidentale, ma soprattutto nel Cambrésis, ove sferrano reiterati assalti contro le trincee inglesi.

Ieri, in uno di questi assalti a sud di Cambrai, essi sono stati respinti con perdite sanguinose, nonostante assalissero con grandi effettivi, sopra un fronte di oltre tre chilometri.

In Macedonia non vi sono da qualche tempo che piccoli scontri, soprattutto di pattuglie, nella regione di Monastir e fra i laghi.

In Palestina gl'inglesi hanno riportato altri vantaggi lungo il Naplouss, conquistando numerosi importanti villaggi.

Secondo il riassunto settimanale odierno delle operazioni militari inglesi, un'ulteriore avanzata inglese sul fiume Auja ha rivelato che i turchi sembrano incapaci di offrire una forte resistenza. Il fiume, ingrossato dalle pioggie di stagione, è straripato offrendo ad entrambi le parti un serio ostacolo.

Lo stesso riassunto informa che l'attività del Re dell'Hedjaz sulla ferrovia si è di nuovo mostrata e l'estrema parte dell'esercito turco è stata sopraffatta.

Queste forze turche erano una parte della spedizione inviata nel 1916 in soccorso della Mecca, che è miserabilmente fallita. Così tormentate dagli arabi da essere incapaci di attaccare in qualunque posto, queste forze sono ora ridotte interamente alla difensiva. Medina si trova praticamente in stato d'assedio. La ferrovia dell'Hedjaz, che era la sola comunicazione dei turchi, è ora costantemente interrotta, sicchè le forze turche di Aden sono tagliate fuori e la loro resa è ora soltanto questione di tempo.

Nella colonia tedesca dell'Africa orientale, conquistata recentemente dalle forze anglo-portoghesi, essendo subentrata ormai la calma, molti distretti sono stati nuovamente aperti al commercio.

Mandano da Londra che nel bombardamento aereo contro Mannheim, effettuato il 24 corrente da 10 aeroplani britannici in due squadriglie, furono lanciate 16 bombe di 50 chilogrammi ciascuna e 2 di 104 sulla stazione principale e su officine di materiale da guerra.

Fotografie prese sul luogo confermano ch'esse esplosero con successo.

Il 29 corrente furono anche bombardati efficacemente gli aerodromi tedeschi di Ingel, di Munster e di Staden.

La poca importanza dei vari combattimenti svoltisi ieri e ieri l'altro su tutti i fronti del teatro della guerra ci dispensa dal pubblicare i comunicati ufficiali da Parigi, da Londra e da Salonicco.

LA NOSTRA GUERRA

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 29. — La scorsa notte aviatori nemici hanno inteso vendicare con le innocenti vittime di Padova i loro undici apparecchi abbattuti nel cielo di Treviso.

La battaglia aerea del 26 si era svolta entro i limiti più corretti degli usi di guerra.

Sotto l'infuriare del bombardamento nemico sul loro campo, i nostri aviatori da caccia, risoluti a reprimere l'audacia degli assalitori, si erano alzati ed avevano costretto gli avversari a ripiegare abbattendo un terzo dei loro apparecchi.

Il ritorno del nemico era previdibile, ma, per quanto questa guerra abbia dimostrato quale sia la ferocia del nemico, nessuno poteva supporre che essa sarebbe giunta a tanto.

Treviso, Montebelluna, Castelfranco e Padova vennero duramente bersagliate e, se fortunatamente nelle prime tre città non si hanno a deplorare nè vittime, nè danni, a Padova l'incursione ebbe l'esito doloroso annunciato dall'odierno bollettino di guerra.

L'aggressione non potrebbe avere significato di altra rappresaglia poichè da tempo, quasi per tacito accordo, era osservata sulla nostra fronte la consuetudine di risparmiare le città indifese.

Anche durante questo periodo di lotta, dopo i bombardamenti del 31 ottobre, le città erano state risparmiate.

Oggi l'avversario, deposta ogni considerazione e riguardo di elementare umanità, riprende la lotta cruenta e senza quartiere.

Se con tali azioni compiute in questi giorni, il nemico intendeva affermare la proclamata superiorità dei suoi mezzi aerei non può dire di avere raggiunto lo scopo.

Di giorno è stato pienamente sconfitto e di notte con l'ingloriosa ncursione di ieri sera condotta come se ogni obbiettivo militare fosse stato accuratamente scartato, ha fatto solo mostra di inutile e crudele barbarie.

ROMA, 29. — Una radiosa pagina di eroismo è stata scritta dall'equipaggio di un piroscafo italiano, il cui nome ricorda il più popolare eroe nazionale.

Proveniente dall'America, con un carico di esplosivi, la nave procedeva a tutta forza verso la costa d'Africa, quando un mattino avvistò, a 8 km. circa dal dritto di poppa un grosso sommergibile emerso. L'equipaggio accorre subito ai posti di difesa, mentre il piroscafo avanza a tutto vapore per offrire al nemico un più lontano e quindi più difficile bersaglio. Passa qualche minuto; e una prima cannonata del sommergibile si abbatte in mare, a poca distanza dal vapore. Il comandante, un esperto marinaro siciliano, ordina all'artiglieria di bordo di aprire il fuoco alla massima portata, mantenendo il piroscafo in rotta di allontanamento. Intanto il radiotelegrafista lancia il grido di allarme e di soccorso.

I colpi della nave, per quanto ben diretti, non raggiungono il bersaglio, che resta fuori portata. Di fronte a questa vigorosa inaspettata resistenza, il sommergibile intensifica il fuoco dei suoi quattro pezzi, rovesciando sulla nave ed intorno un uragano di proiettili. Le artiglierie del vapore rispondono con tiro sempre più fitto ma reso inefficace della distanza. Per oltre mezz'ora si prolunga l'impari duello, finchè una granata da 152 m|m. investe e smantella il pezzo di poppa ed il timone provocando un incendio su tutta la parte poppiera. Due morti sono già distesi in coperta: il marinaio Riccardo Villa e il cuoco Virgilio Caroni. Altri cinque giacciono feriti; e fra questi è il tenente Italo Sirovich, nativo di Trieste, Regio commissario di bordo che, caduto presso il pezzo di poppa e vicino a soccombere per le gravi ferite riportate, non si stanca di incitare i cannonieri alla lotta, finchè spira ripetendo il grido: « Viva l'Italia! ».

La pioggia dei proiettili nemici si accanisce più rabbiosa sulla nave, suscitando nuovi incendi e seminando nuova distruzione. Perduta ormai ogni speranza di salvare il piroscafo, che un'enorme fiammata già avvolge, il comandante dà ordine di fermare le macchine e di ammainare le lance su cui vengono prima calati i feriti.

Le lance si allontanarono mentre la nave, schiantata da una orribile esplosione, sprofonda tra le fiamme. Il sommergibile raggiunge i naufraghi; ma subito dopo si allontana. Evidentemente il nemico stesso è rimasto ammirato di così sereno, generoso valore.

È bene che il pubblico sappia le ardimentose prove di questi silenziosi eroi che solcano il mare senza riposo, in mezzo ai cimenti più duri e ai più gravi pericoli.

CRONACA ITALIANA

Sua Maestà la Regina Elena, per la ricorrenza delle feste natalizie, ha fatto consegnare, a ciascuno dei mutilati ricoverati negli Istituti di rieducazione, un elegante orologio e una borsetta in metallo.

La distribuzione dei doni dell'Augusta Signora ai forti sacrificatisi per la patria, venne compiuta dalla presidenza dell' « Opera di assistenza per i mutilati e i ciechi ».

Proroga dei buoni per la benzina. — La Commissione della benzina, in considerazione del ritardo frapposto nella distribuzione della benzina per il corrente mese di dicembre, informa i consumatori che la validità dei buoni emessi nel mese stesso è prorogata a tutto il 25 gennaio 1918.

TELEGRAMMI " STEFANI "

LONDRA, 28. — Il *Times* scrive: Wilson parlando degli intrighi pacifisti tedeschi li qualificò come un'esca per le nazioni. La fretta portata dai massimalisti nell'accettare le proposte tedesche come base pei negoziati prova quanto Wilson avesse ragione. Fortunatamente i massimalisti non parlano a nome degli alleati e neppure a nome del popolo russo. Il carattere tendenzioso delle proposte tedesche per la pace, è chiaro. Il conte Czernin ha cercato di rimanere sulle generali e di evitare particolari compromettenti.

Ogni volta che egli sembra fare una concessione ai principî democratici viene subito una riserva ad annientare la concessione stessa, affinchè le potenze centrali non si impegnino altro che se l'Intesa riconosce i negoziati separati condotti dalla Russia. Una pace di questo genere lascerebbe la vittoria alle potenze centrali.

La Germania avrebbe il controllo assoluto sulla Monarchia dualista, sugli Stati balcanici, sulla Turchia d'Europa e d'Asia; essa conserverebbe tutti i suoi guadagni della guerra e ne preparerebbe un'altra. Lo scopo confessato dalla Germania nell'intraprendere i negoziati è quello di dividere gli alleati e di costringerli ad accettare essenzialmente le condizioni tedesche, ma gli alleati non si lasceranno ingannare.

PARIGI, 28. — I giornali considerano che la dichiarazione-esca formulata dal conte Czernin a Brest Litovsk, piena di oscurità, di reticenze e di secondi fini, se è insultante per gli alleati, costituisce una soddisfazione e un incoraggiamento da parte degli Imperi centrali alla loro opinione pubblica ed un omaggio ipocritamente reso ai principi russi, che essi in realtà respingono con disprezzo.

BUENOS AIRES, 29. — I negoziati con gli alleati circa il raccolto del grano argentino hanno avuto una soluzione favorevole.

MONTEVIDEO, 29. — Gabriel Terra è stato nominato ministro dell'Uruguay presso il Quirinale.

BORDEAUX, 30. — Il primo contingente dei volontari polacchi americani è sbarcato oggi.

WASHINGTON, 30. — Il totale delle anticipazioni dell'America agli alleati è oggi di 4 miliardi 236 milioni e 400 mila dollari.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*